

REGIONI

L.R. Lombardia 4.12.2009, n. 25: “Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale”.

La legge disciplina le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale e del suo Presidente, nel rispetto dei principi di partecipazione, pubblicità, trasparenza e pari opportunità stabiliti dallo Statuto.

Le disposizioni si applicano alle nomine e designazioni di rappresentanti della Regione negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie e altri soggetti dipendenti dalla Regione, alle nomine e designazioni di rappresentanti della Regione negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti a partecipazione regionale, alle nomine e designazioni di rappresentanti del Consiglio regionale nei casi espressamente previsti dallo Statuto, dei rappresentanti delle minoranze in organi di sorveglianza nelle società e dei rappresentanti della Regione nella revisione degli enti costituenti il sistema regionale per la programmazione economico finanziaria.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:

http://consigionline.lombardia.it/normelombardia/accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002009120400025&view=showdoc&iddoc=lr002009120400025&selnode=lr002009120400025

Le Assemblee Elettive

Si segnala l'articolo intitolato “Il ruolo delle Assemblee Elettive nella forma di governo regionale”, a cura Gianliborio Mazzola.

Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

- La forma di governo regionale;
- Le modifiche “A Costituzione invariata”;
- I nuovi statuti regionali;
- Gli strumenti adottati dagli Statuti regionali per riequilibrare i poteri fra il Consiglio e la Giunta;
- La funzione di controllo;
- L'organizzazione interna del Consiglio;
- I ruoli delle maggioranze e delle opposizioni nei consigli regionali;
- Prospettive di sviluppo dei consigli regionali;
- Una vicenda emblematica.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/site/IT/Rubriche/Parlamento/Note_e_Commenti/Documento/mazzola_ruolo_assemblee_elettive.html

L'analisi delle leggi nei consigli regionali

Si segnala l'articolo intitolato “L'analisi ex-post delle leggi nei consigli regionali e le clausole valutative”, a cura di Alessio Michele Soldano.

Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

- l'analisi ex-post delle leggi nei Consigli regionali;
- La valutazione dell'attuazione e l'analisi degli effetti delle leggi regionali;
- I più rilevanti nodi problematici dell'analisi ex-post delle leggi nei Consigli regionali;
- Le c.d. clausole valutative.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/site/contentfiles/00016400/16413_Soldano_Analisi_ex_post_clausole_valutative.pdf

Impianti offshore nelle Regioni

Si segnala l'articolo intitolato "Impianti offshore: le regioni perdono l'esclusiva della leale collaborazione a favore della Conferenza dei servizi per recuperarla solo in caso di dissenso", a cura di Ilenia Ruggiu, Ricercatore di Diritto Costituzionale presso l'Università di Cagliari, pubblicato sulla Rivista "Le Regioni" n. 3-4 del 2009, a pag. 737.

Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

- Energia rinnovabile e impianti offshore: una chiamata in sussidiarietà non contestata, ma che mette in dubbio i protagonisti della leale collaborazione;
- Il recupero del ruolo regionale in caso di dissenso;
- Come leggere la sentenza: emarginazioni delle regioni o esigenze di buon andamento? In ogni caso si conferma l'incertezza sulle regole della collaborazione e la frammentazione delle chiamate in sussidiarietà.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

La potestà legislativa residuale (Piemonte e Lombardia a confronto)

Si segnala l'articolo intitolato "L'oggetto della potestà legislativa residuale: l'esperienza piemontese a confronto con quella lombarda", a cura di Francesco Pallante, Dottorando di ricerca in Teoria dello Stato ed istituzioni politiche comparate presso l'Università di Roma "La Sapienza".

Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

- La potestà legislativa regionale residuale;
- Le materie rientranti nella potestà legislativa regionale residuale;
- I limiti della potestà legislativa regionale residuale;
- L'esperienza del Piemonte;
- L'esperienza della Lombardia.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it/ ApplOpenFilePDF.cfm?artid=15354&dpath=document&dfile=01022010193840.pdf&content=Primo+piano+-+L'oggetto+della+potestà+legislativa+regionale+residuale:+l'esperienza+piemontese+a+confronto+con+quella+lombarda+-+stato+-+dottrina+->

La semplificazione normativa della Regione Toscana

Si segnala l'articolo intitolato "Profili problematici dell'operazione "taglialeggi" nella legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 della Regione Toscana (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), a cura di Marcello Cecchetti, Prof. ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Sassari.

Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

- I caratteri generali dell'intervento di semplificazione normativa compiuto dal legislatore toscano;
- Le operazioni di "taglio" delle fonti normative mediante abrogazione generalizzata o cumulativa;
- L'analisi dell'art. 70 della legge reg. Toscana n. 40 del 2009;
- La semplificazione meramente apparente derivante dall'abrogazione espressa di atti già privi di attuale efficacia normativa;
- Il problema della motivazione circa i criteri di selezione degli atti abrogati;
- La formula concernente gli effetti temporali della clausola abrogativa.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it/ApplyOpenFilePDF.cfm?artid=15355&dpath=document&dfile=01022010194039.pdf&content=Primo+piano+-+Profili+problematici+dell'operazione+'taglialeggi'+nella+legge+della+Regione+Toscana+n.+40+d+el+2009+-+stato+-+dottrina+->

Statuti regionali e Consulte statutarie

Si segnala l'articolo intitolato "Statuti regionali, Consulte statutarie e Corte costituzionale", a cura di Silvio Gambino, prof. ordinario di Diritto pubblico comparato presso l'Università della Calabria.

Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

- il consiglio regionale calabrese abroga la consulta statutaria mentre la Corte costituzionale salva in gran parte la legge regionale che le aveva dato applicazione (aprendo importanti varchi alla funzione di garanzia statutaria);
- statuti regionali e forma di governo. Cenni (e rinvio);
- autonomia statutaria e giurisprudenza costituzionale: la forma di governo regionale dopo la sentenza n. 2 del 2004 della Corte costituzionale (in part.);
- statuti regionali e diritti di cittadinanza. Cenni (e rinvio);
- gli organi regionali di garanzia statutaria. Le sentenze n. 378 del 2004 e n. 12 del 2006;
- gli organi regionali di garanzia statutaria. La sentenza n. 200 del 2008 e la parziale declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale calabrese n. 2 del 2007 (di attuazione statutaria).

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it/ApplyOpenFilePDF.cfm?artid=15417&dpath=document&dfile=09022010110835.pdf&content=Statuti+regionali,+Consulte+statutarie+e+Corte+costituzionale+-+stato+-+dottrina+->

Il potere cautelare della Corte costituzionale nel giudizio in via d'azione

Si segnala il saggio intitolato “Il potere cautelare della Corte costituzionale nel giudizio in via d'azione”, a cura di Manuela Salvago, dottorando di ricerca in Giustizia costituzionale e tutela internazionale dei diritti fondamentali presso l'Università di Pisa.

Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

- il nuovo art. 35 della l. n. 87/1953: problemi generali;
 - il potere di sospensiva ex art. 35 nella giurisprudenza costituzionale;
 - la fonte idonea a disciplinare il potere di sospensiva;
 - un'interpretazione dell'art. 137, primo e secondo comma della Costituzione;
 - il potere di sospensiva delle leggi come potere cautelare implicito;
 - legge ordinaria e fonti regolamentari;
 - oggetto del potere di sospensiva e controllo di costituzionalità a carattere preventivo;
 - alcune considerazioni intorno ai presupposti della sospensiva delle leggi;
 - i presupposti della sospensione delle leggi a confronto con i presupposti della tutela cautelare classica;
-
- modalità di attivazione del potere di sospensiva e principio del contraddittorio;
 - forma, modalità di esercizio ed effetti della sospensiva;
 - estendibilità della sospensiva al giudizio in via incidentale.

Il saggio è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it/ApplyOpenFilePDF.cfm?artid=15419&dpath=document&dfile=09022010113920.pdf&content=Il+potere+cautelare+della+Corte+costituzionale+nel+giudizio+in+via+d'azione+-+stato+-+dottrina+->

L'attività statutaria, legislativa e regolamentare delle Regioni

Sul sito è stata pubblicata un'analisi dell'attività statutaria, legislativa e regolamentare delle Regioni a Statuto ordinario:

- **Piemonte (2005-2010)**, a cura di Andrea Danesi, dottorando di ricerca nella scuola dottorale di Scienze Politiche – sez. governo e istituzioni – presso l'università Roma Tre;
- **Lombardia (2005-2010)**, a cura dell'Avv. Francesco Verrastro e Davide Scarpone, laureato in Scienze Politiche, presso l'università “La Sapienza” di Roma;
- **Liguria (2005-2010)**, a cura di Jan Sawicki, dottore di ricerca in Teoria dello stato e istituzioni politiche comparate;
- **Veneto (2005-2010)**, a cura di Astrid Zei, ricercatrice di Diritto pubblico comparato presso “La Sapienza” di Roma;
- **Emilia Romagna (2005-2010)**, a cura di Valentina Fiorillo, dottoranda di ricerca in teoria dello stato e istituzioni politiche comparate, presso l'Università di Roma “La Sapienza” e Massimo Rubechi, dottore di ricerca in Diritto costituzionale presso l'università di Bologna;

- **Toscana (2005-2010)**, a cura di Francesco Clementi, prof. associato di diritto Pubblico Comparato, presso l'Università degli studi di Perugia e Andrea Vannucci, dottorando di ricerca in Teoria dello stato e Istituzioni politiche comparate, presso l'università "La Sapienza" di Roma;
- **Umbria (2005-2010)**, a cura di Luisa Casseti, ordinario di Diritto costituzionale presso l'università degli studi di Perugia e Juri Rosi, cultore di diritto amministrativo avanzato, presso l'università degli studi di Perugia;
- **Marche (2005-2010)**, a cura di Giuseppe La neve, ricercatore confermato in diritto costituzionale presso l'università di Macerata;
- **Lazio (2005-2010)**, a cura di Maria grazia Rodomonte, ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico, presso l'università "La Sapienza" di Roma e Alessandro Sterpa, ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico presso l'università "La Sapienza" di Roma;
- **Campania (2005-2010)**, a cura di Laura Frosina, dottore di ricerca in Teoria dello Stato ed istituzioni politiche comparate, presso l'università "la Sapienza" di Roma;
- **Basilicata (2005-2010)**, a cura di Giuseppe Maria Di Niro, laureato in Scienze politiche presso l'università "La Sapienza" di Roma e Francesco Verrastro, avvocato in Roma;
- **Calabria (2005-2010)**, a cura di Gavina Lavagna, ricercatore in Istituzioni di Diritto pubblico presso l'università "La Sapienza" di Roma e Paolo Mezzanotte, ricercatore in Istituzioni di Diritto pubblico, presso l'università "La Sapienza" di Roma;
- **Puglia (2005-2010)**, a cura di Alessandra Briganti, *Post graduate student at the College of Europe – Natolin Campus.*

Ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali nelle Regioni a statuto speciale

Si segnala l'articolo intitolato "Una questione di costituzionalità ad oggi non risolta: l'incerta dimensione dei limiti della potestà legislativa delle Regioni speciali in riferimento all'ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri regionali", a cura di Maria Letteria Quattrocchi.

Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

- cenni sulla storia delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità;
- la ratio dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità ed i limiti della potestà legislativa piena;
- la forma di governo nello Statuto siciliano e la potestà legislativa in materia elettorale;
- l'ordinanza n. 185 del 2009: una occasione mancata per far chiarezza sui limiti della potestà legislativa siciliana in materia di incompatibilità?
- la giurisprudenza costituzionale richiamata nell'ordinanza n. 185/2009;
- le ragioni giustificative delle soluzioni adottate dalla Regione siciliana dopo la riforma cost. n. 2/2001: rilievi critici.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0184_quattrocchi.pdf

L.R. Umbria 16.2.2010, n. 14: “Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)”.

La legge promuove la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle funzioni legislative, amministrative e di governo delle istituzioni regionali e l'esercizio del referendum quale istituto di democrazia partecipativa. Assicura il rispetto dei diritti delle persone disabili e ne favorisce la piena partecipazione alla vita della comunità regionale. Promuove la partecipazione ed il coinvolgimento nelle iniziative da parte degli umbri residenti all'estero, assicura il coinvolgimento degli utenti, dei cittadini, delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale nei campi della tutela della salute e dell'attuazione delle politiche sanitarie. Contribuisce a rinnovare la democrazia, a promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione in tutti i settori, a creare e favorire nuove forme di scambio e di comunicazione tra le istituzioni e la società, a contribuire ad una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione.

Il testo della legge è consultabile al seguente indirizzo:

http://www.crumbria.it/mostra_atto_stampabile.php?file=LR2010-14.XML

La presentazione delle liste nelle elezioni regionali 2010

Nella nota di commento all'ordinanza n. 1206 del 13 marzo 2010 del Consiglio di stato, Sez. V, a cura di Renato Rolli e Valerio Zicaro, pubblicata da GiustAmm. si esamina la questione intricata seguita all'esclusione delle liste che ha investito due regioni: il Lazio e la Lombardia, su cui è intervenuto con una decisione ineccepibile in diritto il Consiglio di stato, che non mancherà di alimentare polemiche e il dibattito in futuro.

Nel contesto della nota si sono affrontati i seguenti punti:

- il fatto;
- la decisione assunta dal Consiglio di stato con l'ordinanza n. 1206 del 13 marzo 2010;
- l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse pone la parola fine alla vicenda?

La nota è consultabile presso il Settore.

L.R. Toscana 23.2.2010, n. 15: “Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale”.

La legge prevede che, al fine di favorire lo svolgimento delle proprie iniziative culturali, promozionali e di comunicazione, il Consiglio regionale può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati. Si intende, per contratto di sponsorizzazione, il

contratto mediante il quale il Consiglio regionale offre ad un soggetto pubblico o privato la possibilità di pubblicizzare il proprio marchio o ragione sociale in un apposito spazio pubblicitario riservato nelle iniziative del Consiglio regionale a fronte di un corrispettivo costituito da una somma di denaro o da una fornitura di beni o servizi;

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://raccoltanormativart.mediamind.it/stampe/stampepdf/legge-2010-00015.pdf>

L'autonomia dei Consigli regionali

Nella relazione intitolata “L'autonomia dei Consigli regionali e le prerogative dei consiglieri”, a cura di Tommaso F. Giupponi, tenutasi al Convegno ‘Nuove regole per nuovi consigli regionali’ a Roma, si affrontano i seguenti aspetti:

- la riforma degli Statuti regionali e il nuovo ruolo dei Consigli;
- le garanzie di autonomia dei consigli e lo status dei consiglieri;
- l'insindacabilità dei consiglieri regionali: attuazione o integrazione dell'art. 122, quarto comma, Cost.?
- i consigli regionali e le Camere davanti alla Corte costituzionale, tra autonomia e sovranità.

La relazione è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0198_giupponi.pdf

Il nuovo Regolamento consiliare Lombardo

“Il nuovo regolamento consiliare lombardo: la riscoperta del ruolo delle commissioni consiliari quale antidoto alla crisi delle Assemblee elettive regionali?”, a cura di Elena Griglio.

Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

- l'autonomia del regolamento consiliare nella disciplina delle commissioni;
- l'istituzione e la composizione delle commissioni: un modello a geometria variabile?
- il voto ponderato e le sue ricadute sull'organizzazione dei lavori consiliari;
- il lavoro in commissione e il problema tempo;
- le funzioni serventi delle commissioni rispetto all'attività di altri organi consiliari;
- la sede referente;
- il riordino della legislazione e la sede redigente;
- la sede consultiva;
- i poteri autonomi delle commissioni: la sede deliberante;
- il potere di stimolo e proposta;
- l'esame delle proposte degli elettori;
- i poteri delle commissioni nei confronti della Giunta;
- le intese;
- i pareri;
- i poteri di vigilanza e controllo;

- l'attività conoscitiva e la partecipazione in commissione;
- le commissioni, possibile antidoto alla crisi dei consigli regionali?

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.osservatoriosullefonti.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=133&Itemid=56

Riforma costituzionale del 2001 e atti politici

“I riflessi della riforma costituzionale del 2001 sulla possibilità per le regioni e gli enti locali di emanare atti politici: evoluzione giurisprudenziale”, è il titolo dell'articolo di Valentina Cingano, Prof. a contratto presso l'università di Genova. Il testo è pubblicato nella Rivista “Quaderni regionali” n. 3 del dicembre 2009, a pag. 815.

Nell'articolo si affrontano i seguenti aspetti:

- la nozione di atto politico: l'articolo 31 del r.d. n. 1054/1924 e la sottrazione al sindacato giurisdizionale;
- l'atto politico e la riforma costituzionale del 2001;
- l'indagine attinente al profilo soggettivo: le Regioni possono adottare atti politici?
- l'orientamento interpretativo della dottrina anteriormente alla riforma costituzionale;
- l'attuale assetto costituzionale della forma di Governo regionale;
- quali organi regionali possono adottare atti politici?
- l'indagine sul profilo oggettivo: quali atti politici possono adottare le regioni?
- atto politico ed ordinamento locale: insussistenza del profilo soggettivo;
- atto politico ed enti locali: casistica giurisprudenziale;
- la revoca di un assessore da parte del sindaco è un atto politico? Aperture nella giurisprudenza di alcuni T.A.R.;
- il Consiglio di stato nega che l'atto di revoca dell'assessore abbia natura politica;
- la successiva giurisprudenza dei T.A.R. aderisce all'orientamento fatto proprio dal Consiglio di Stato: l'atto di revoca dell'Assessore è un atto amministrativo, seppure caratterizzato da ampia discrezionalità;
- ulteriore casistica giurisprudenziale. La nomina di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, ai sensi dell'articolo 50.8 del d.lgs. n. 267/2000;
- solo le regioni possiederebbero i requisiti soggettivi necessari per adottare un atto politico.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

Problematiche sulle forme di autonomia regionale

“Note in tema di problematiche attuative dell'art. 116 c. III Cost. (Il caso della Regione Lombardia), titolo dell'articolo a cura di Luciano Salomoni, in cui si affrontano i seguenti aspetti:

- le lacune del procedimento di differenziazione;
- una lacuna in positivo: l'intesa come momento qualificante la differenziazione;
- le risultanze emergenti dal processo (in atto) in Regione Lombardia.

Il testo è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/site/_contentfiles/00016400/16429_salomoni.pdf

La delegificazione nell'ordinamento regionale

Nell'articolo intitolato "La delegificazione nel processo di semplificazione normativa dell'ordinamento regionale", a cura di Annamaria Cucurachi della direzione Ambiente della Regione Piemonte", pubblicato dalla Rivista "Nuova Rassegna" n. 2 del 16 gennaio 2010, a pag. 218, si affrontano i seguenti aspetti:

- la delegificazione nell'ordinamento regionale;
- delegificazione in senso ampio: regolamenti e atti amministrativi;
- la delegificazione nel sistema sanzionatorio amministrativo.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

Evoluzione della potestà legislativa regionale in materia tributaria

Si segnala l'articolo intitolato "Ripensare la natura di tributo proprio delle regioni? Brevi riflessioni sulla evoluzione (semantica) della potestà legislativa regionale in materia tributaria (a margine di Corte Cost., Sent. n. 216/2009)", a cura di Roberto Di Maria, prof. associato di Diritto costituzionale presso l'università Kore di Enna, pubblicato dalla Rivista "Quaderni regionali" n. 3 del mese di settembre-dicembre 2009, a pag. 841.

Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

- la fattispecie oggetto della sentenza;
- la natura dell'Irap: prospettiva statale e prospettiva regionale;
- la decisione della Corte, alla luce della pregressa giurisprudenza costituzionale;
- alcune osservazioni a margine della sentenza: le vicende della potestà legislativa regionale in materia tributaria, dal caso dell'Irap;
- le previsioni contenute nella l. 42/2009.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore

DDL Sardegna 4.2.2010, n. 106 (Giunta): "Norme sulla partecipazione della Regione autonoma della Sardegna ai processi decisionali dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari".

Il disegno di legge si prefigge di disciplinare la partecipazione della Regione autonoma della Sardegna ai processi di formazione e di esecuzione degli atti dell'Unione europea, favorendo altresì la partecipazione al processo di integrazione europea degli enti locali, degli organismi rappresentativi, delle imprese e dei cittadini e garantendo un rapporto continuativo con gli uffici, gli organismi e le istituzioni dell'Unione europea.

A tal fine viene prevista la creazione di una specifica sessione comunitaria in seno al Consiglio regionale con lo scopo di discutere tutte le questioni relative alla partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto comunitario e di esaminare il disegno di legge comunitario, predisposto dalla Giunta, di recepimento ed adeguamento degli obblighi che derivano dal diritto dell'Unione Europea.

Il testo del disegno di legge è consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.consregsardegna.it/XIVLegislatura/Disegni%20e%20proposte%20di%20legge/disleg106.asp>

Le assemblee legislative regionali nel processo europeo

Nell'articolo intitolato "Le assemblee legislative regionali nel processo decisionale europeo: una questione aperta", a cura di Guido Rivosecchi, pubblicato sulla "Rivista le istituzioni del federalismo" n. 3-4 del 2009, a pag. 381, si affronta un confronto tra Parlamento europeo, Parlamento italiano e Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

- le assemblee regionali nei più recenti sviluppi della costruzione europea, tra i riconoscimenti del diritto positivo e la sentenza della Corte costituzionale tedesca sul Trattato di Lisbona;
- le ricadute di tale processo nell'ordinamento regionale,
- le lacune cooperazione interparlamentare concernente le assemblee regionali nel diritto dell'Unione europea;
- le lacune nella cooperazione tra parlamento nazionale e consigli regionali (e qualche proposta per colmarle);
- la necessità di bilanciare il rapporto tra giunte e consigli nella definizione del contributo regionale al processo decisionale europeo;
- il controllo parlamentare preso sul serio: decentramento della funzione in commissione nella rete delle assemblee elettive.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

Le Centrali di committenza regionali

"Le centrali di committenza regionali", titolo dell'articolo di Francesca Di Lascio, pubblicato da Astrid, in cui si affronta il tema della committenza per la gestione della funzione acquisti da parte delle Regioni.

Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

- le fonti comunitarie e statali di rilievo per il livello regionale;
- gli accordi tra stato e regioni sul Sistema a rete;
- l'ampiezza dei poteri regionali nel vigente sistema delle competenze;

- le centrali di committenza regionali;

- le centrali regionali esternalizzate.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

L'attività amministrativa nel nuovo Statuto della Regione Campania

Si segnala l'articolo intitolato "I principi dell'attività amministrativa nel nuovo Statuto della Regione Campania", a cura di Alfonso Vuolo, ricercatore di diritto costituzionale presso l'università di Napoli Federico II.

Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

- le funzioni amministrative regionali;
- la semplificazione;
- la delega di funzioni;
- il procedimento amministrativo e il diritto di accesso,
- la motivazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi,
- la separazione tra politica e amministrazione.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it/ApiOpenFilePDF.cfm?artid=16031&dpath=document&dfile=20042010194634.pdf&content=I+principi+dell'attivita+amministrativa+nel+nuovo+Statuto+della+regione+Campania.+--+regioni+--+dottrina+->

PDL Abruzzo 8.4.2010, n. 139 (Pagano): "Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione"

Il progetto di legge si prefigge di incidere sulla disciplina generale dell'attività legislativa regionale al fine di migliorare la qualità della normazione, conformando l'ordinamento della Regione Abruzzo ai principi di semplificazione e razionalizzazione già adottati in ambito europeo e, progressivamente, recepiti dallo Stato italiano e dalle altre regioni. A tale scopo, anche sulla base di specifici protocolli di intesa, è prevista una puntuale collaborazione tra le strutture del Consiglio regionale e quelle della Giunta che si occupano di fornire assistenza tecnica di carattere giuridico e legislativo e di provvedere alla redazione degli atti normativi.

In particolare, al fine di raggiungere gli obiettivi attesi, il progetto di legge prevede l'introduzione di particolari strumenti quali:

- analisi tecnico-normativa;
- analisi di impatto della regolamentazione;
- analisi di fattibilità;
- consultazione;
- verifica di impatto della regolamentazione;
- clausole valutative;
- semplificazione, manutenzione e riordino costanti del sistema normativo;
- drafting normativo.

Il testo del progetto di legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi/lexreght/testilex/0139101.htm>

La legge regionale tra ri-materializzazione delle materie e sussidiarietà

Nell'articolo intitolato "La legge regionale, tra ri-materializzazione delle materie, sussidiarietà e resurrezione dell'interesse nazionale", a cura di Roberto Bin, pubblicato sulla Rivista "Le Istituzioni del federalismo" n. 3-4 del 2009, a pag. 339, si esaminano i problemi che emergono dall'attuale assetto delle fonti locali dopo la riforma costituzionale del 2001.

Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

- obiettivi;
- perché le Regioni hanno funzioni legislative? Il disegno originario...e il suo fallimento;
- la riforma del 2001 non centra i problemi, ma li perpetua;
- la riscrittura delle materie esclusive e concorrenti;
- le materie residuali e la rivincita dell'interesse nazionale;
- gli effetti del principio di sussidiarietà;
- il nodo più difficile: il potere normativo degli enti locali.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

Scioglimento del Legislativo e rimozione dell'esecutivo nella Regione Sicilia

"Scioglimento del Legislativo e (connessa?) rimozione dell'Esecutivo regionale siciliano: *'poscia, più che 'l dolor, potè 'l digiuno'*", titolo dell'articolo di Roberto Di Maria, prof. associato di diritto costituzionale presso l'università degli studi di Enna "Kore", nel quale si esamina l'attuale situazione di stallo fra legislativo ed Esecutivo regionale, rispetto alla perdurante mancata approvazione della legge di bilancio – nell'ambito delle previsioni di cui agli artt. 126 Cost. e 8 Stat. al fine di valutare non soltanto la compatibilità della disciplina costituzionale con quella statutaria, bensì anche la congruità della medesima con l'evoluzione della forma di governo regionale a seguito del lungo percorso di riforma costituzionale intrapreso con la l. cost. 1/1999 in merito al quale non esiste ancora alcuna prassi applicativa.

Secondo l'autore, la dottrina è concorde nell'accogliere l'idea dell'eccezionalità dell'istituto in esame e, nell'inquadrare tale eccezionalità nell'ambito dei rapporti fra indirizzo politico statale ed indirizzo politico regionale. Il medesimo identifica due distinti indirizzi ermeneutici: da un lato chi sosteneva che lo scioglimento dovesse essere qualificato alla stregua di un atto politico e quindi oggetto di un potere statale, dall'altro chi invece individuava nello scioglimento lo strumento per ripristinare l'efficace corrispondenza tra Consiglio regionale e base comunitaria. Ed è proprio il secondo orientamento nel quale l'autonomia regionale assurge a valore dominante ed appare più coerente con l'attuale configurazione dei rapporti tra lo Stato e le Regioni ad eccellere.

Per ulteriori approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:

http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0208_dimaria.pdf

Iniziative della conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome sul rapporto “Io e gli altri: i giovani nei cambiamenti”

Nell’articolo intitolato “Brevi riflessioni sul rapporto “Io e gli altri: i giovani italiani nel vortice dei cambiamenti” della Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome”, a cura di Carla Ciuffetti, Consigliere parlamentare della Camera dei deputati, si esamina il tema cruciale che investe il rapporto “*Io e gli altri: i giovani nei cambiamenti*” ed il risultato del rapporto che ne consegue.

Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

- il rapporto “Io e gli altri: i giovani italiani nel vortice dei cambiamenti”;
- spunti di riflessione in tema di relazionalità e accettazione della diversità;
- spunti di riflessione in tema di valori di riferimento della società civile.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=16119&dpath=document&dfile=04052010130550.pdf&content=Brevi+riflessioni+sul+rapporto+Io+e+gli+altri:+i+giovani+italiani+nel+vortice+dei+cambiamenti+della+Conferenza+delle+Assemblee+legislative+delle+Regioni+e+delle+Province+Autonome++stato++dottrina+>

PDL Veneto 24.4.2010, n. 17: “Istituzione dell’anagrafe pubblica degli eletti”.

La proposta di legge intende favorire il libero accesso dei cittadini alla vita della pubblica amministrazione, garantendo una adeguata informazione in merito agli eletti, alle loro funzioni ed al lavoro svolto in ambito istituzionale secondo i principi di trasparenza dell’attività politico/amministrativa, ed assicurando altresì il diritto degli utenti a ricevere notizie dettagliate su tutte le attività dell’Ente Regione.

Per il conseguimento di tali obiettivi, il provvedimento si prefigge di istituire l’Anagrafe pubblica degli eletti, disponibile ed accessibile a tutta la popolazione presso il sito web della Giunta regionale.

L’articolato prevede che l’Anagrafe degli eletti contenga:

- i dati identificativi degli amministratori, gli emolumenti, le indennità, i gettoni di presenza ed i rimborsi erogati dal Consiglio regionale, nonché le presenze ai lavori e i voti espressi sugli atti adottati;
- la dichiarazione dei redditi e degli interessi finanziari relativi all’anno precedente l’assunzione dell’incarico, agli anni in cui il consigliere ricopre il mandato ed a quello successivo alla cessazione del mandato;
- il bilancio delle spese del Gruppo e gli importi versati per eventuali collaborazioni;
- la dichiarazione, da parte del Presidente della Regione e di ciascun componente della Giunta, dei finanziamenti ricevuti e dei doni, benefici o assimilabili;
- l’elenco delle ditte fornitrici e delle consulenze, i bandi e gli esiti di gara;
- l’elenco delle leggi e dei regolamenti, nonché le delibere di Consiglio e di Giunta, i decreti e le circolari, da inserire entro due giorni lavorativi dalla loro approvazione;
- i provvedimenti dei dirigenti regionali, da inserire entro due giorni lavorativi dalla loro approvazione;

- l'elenco delle proprietà immobiliari della Regione e la loro destinazione d'uso;
- l'elenco delle attività svolte tramite incarico esterno;
- i dati relativi alle società controllate.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.consiglioveneto.it/crvportal/pageContainer.jsp?n=37&p=37&c=11&t=0&e=151&key=1917>

PDL Abruzzo 21.5.2010, n. 164: “Disciplina sulla trasparenza dell'attività politica e amministrativa e sull'attività di rappresentanza di interessi particolari”.

La proposta di legge ha per oggetto la regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi particolari e si informa ai principi di pubblicità e di partecipazione, al fine di garantire la trasparenza dei processi decisionali, la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano tali processi ed una più ampia base informativa sulla quale i decisori pubblici possano fondare le proprie decisioni.

In particolare, l'espressione “rappresentanti di interessi particolari” indica i soggetti portatori di istanze lecite di rilevanza non generale, anche di natura non economica, che possono partecipare alla formazione di processi decisionali pubblici, attraverso la presentazione di proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi memorie scritte e documenti e qualsiasi altra comunicazione relativa all'interesse rappresentato.

L'articolato prevede inoltre che per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi particolari, i gruppi d'interesse possono chiedere di essere accreditati mediante l'iscrizione nel Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari, istituito presso il Consiglio regionale. Si intendono comunque iscritte le categorie economiche, sociali e del terzo settore maggiormente rappresentative a livello regionale e le loro articolazioni provinciali.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi/lexreght/testilex/016410f.htm>

PDL Calabria 27.5.2010, n. 23: “Nuove disposizioni in tema di trattamento indennitario dei Consiglieri e Assessori regionali, sui contratti di collaborazione coordinata e continuativa, sui contratti a tempo determinato, sui conferimenti di incarichi professionali e consulenze”.

La proposta di legge, al fine di contribuire al contenimento della spesa pubblica e di intervenire, in tal senso, sui costi della politica regionale, prevede la riduzione delle indennità di consiglieri e assessori, disciplinando altresì modi e tempi dei contratti di collaborazione esterna ed il conferimento degli incarichi professionali e delle consulenze. Per questi ultimi, in particolare, il provvedimento individua precisi criteri che ne indichino l'effettiva necessità sia in termini di studio ed elaborazione di progetti di rilevante complessità sia per la soluzione di problemi di elevato rilievo tecnico-scientifico o legislativo. L'articolato definisce, inoltre, che gli incarichi esterni possono essere affidati solo in assenza di strutture e professionalità interne all'Ente in grado di assicurare i servizi richiesti.

Infine, la proposta di legge include l'istituzione di un fondo di sostegno ai lavoratori fuoriusciti dai cicli produttivi che non possono usufruire degli ammortizzatori sociali. Tale fondo viene rifornito con le risorse conseguenti alle minori spese derivanti dalla riduzione dei costi, obiettivo principale del provvedimento.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:
<http://www.consiglioregionale.calabria.it/pl9/23.htm>

L'amministrazione regionale

“L'amministrazione regionale”, è il titolo dell'articolo di Luca Castelli, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

- la legislazione regionale di conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali;
- gli apparati e gli enti dipendenti delle Regioni;
- l'ordinamento degli uffici ed il personale regionale;
- l'amministrazione regionale nei nuovi statuti;
- l'amministrazione regionale nelle Regioni a statuto speciale.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.issirfa.cnr.it/download/File/CASTELLI.Ammministrazione%20regionale_2008_2009.pdf

Il ruolo della conferenza Stato-Regioni

Nell'articolo intitolato “I raccordi cooperativi nel biennio 2008-2009: il ruolo della conferenza Stato-Regioni”, a cura di Valeria Tamburini, si affrontano i seguenti aspetti:

- la legislazione statale in tema di conferenza Stato-regioni;
- la giurisprudenza costituzionale sulla conferenza Stato-Regioni;
- l'attività della Conferenza Stato-regioni;
- osservazioni conclusive.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.issirfa.cnr.it/download/File/TAMBURRINI.Conferenza%202008-09-def-1.pdf>

Riparto di competenza fra Stato e Regioni

Nell'articolo intitolato “Prevalenza e rimaterializzazione delle materie: scacco matto alle Regioni”, a cura di Filippo Benelli e Roberto Bin, pubblicato sulla rivista “Le Regioni” n. 6 del 2009, a pag. 1185, si esamina a proposito del riparto delle competenze fra Stato e Regioni, l'ambito materiale che possa considerarsi prevalente.

Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

- una nuova stagione della giurisprudenza costituzionale sul riparto per materia?
- il Titolo V tra separazione e collaborazione;
- le materie trasversali come teatro della leale collaborazione;
- le conseguenze dell'approccio teleologico delle materie;

- l'intreccio degli interessi;
- i principi come punti di equilibrio tra interessi;
- la residualità delle materie residuali;
- la trasversalità a favore della competenza regionale;
- criterio della prevalenza, interesse nazionale e rimaterializzazione delle materie.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

Il ruolo delle Regioni nel diritto comunitario

“Il ruolo delle regioni nell’attuazione del diritto comunitario. Primi passi significativi e profili problematici”, è il titolo dell’articolo di Cristina Bertolino, pubblicato sulla rivista “Le Regioni” n. 6 del 2009, a pag. 1249, in cui si affrontano i seguenti aspetti:

- la costituzionalizzazione della partecipazione regionale alle fasi c.d. ascendente e discendente del diritto comunitario;
- la normativa nazionale in tema di ricezione del diritto comunitario da parte delle regioni: elementi di continuità e nuove prospettive;
- le leggi comunitarie successive alla l. n. 11 del 2005;
- la normativa regionale in relazione alla attuazione del diritto comunitario;
- l'utilità dello strumento della legge comunitaria regionale per l'attuazione della normativa comunitaria;
- il procedimento di approvazione della legge comunitaria regionale;
- i contenuti della legge comunitaria regionale;
- problematiche concernenti l'organizzazione interna delle Regioni: nuovi assetti nei rapporti tra Giunta e consiglio regionale;
- problematiche concernenti i rapporti tra Stato e Regioni: il complesso intreccio di competenze legislative si riflette anche nell'attuazione del diritto comunitario;
- infrazioni regionali, responsabilità dello Stato e diritto di rivalsa: profili problematici.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

Ragioni e prospettive finanziarie nel nuovo assetto di finanza pubblica

Si segnala l'articolo intitolato “Ragioni e prospettive della specialità finanziaria nel nuovo assetto del sistema di finanza pubblica”, a cura di Dario Immordino, pubblicato sulla rivista “Le regioni” n. 6 del 2009, a pag. 1309, in cui si affrontano i seguenti aspetti:

- i connotati della specialità finanziaria;
- il dibattito scientifico e politico-istituzionale sulla specialità finanziaria nel nuovo assetto costituzionale del sistema di finanza pubblica;
- le ragioni della persistenza della specialità finanziaria all'interno del mutato quadro costituzionale;
- specialità finanziaria e rimozione degli squilibri socio-economici;
- il temperamento tra esigenze della specialità ed istanze unitarie dell'ordinamento nell'orientamento della giurisprudenza costituzionale;

- la specialità finanziaria nella legge di delega sul c.d. federalismo fiscale.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

Il Senato federale in Italia

Nell'articolo intitolato "Il Senato federale nella prospettiva italiana", a cura di Stelio Mangiameli, pubblicato sulla rivista "Rassegna Parlamentare" n. 1 del 2010, a pag. 167, si affrontano i seguenti aspetti:

- la necessità della Camera delle Regioni e delle Autonomie locali;
- la Camera delle Regioni e delle Autonomie locali tra diritto comparato e tradizione italiana;
- un possibile modello di senato federale della Repubblica: il testo della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati del 17/10/2007;
- il raccordo delle funzioni: la prassi;
- il corto circuito del sistema delle conferenze;
- le ragioni della seconda camera come camera di rappresentanza istituzionale.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

Come può un Comune distaccarsi da una Regione e aggregarsi ad un'altra?

Nell'articolo intitolato "Da una Regione a un'altra. Il percorso costituzionale dei Comuni", a cura di Tommaso Edoardo Frosini, pubblicato sulla rivista "Rassegna Parlamentare" n. 1 del 2010, a pag. 15, si affrontano i seguenti aspetti:

- il problema;
- l'art. 132 Cost. e la sua attuazione;
- distacco e aggregazione. L'iter costituzionale e legislativo;
- il comune trapiantato nella regione: problemi istituzionali e amministrativi (con riferimento alla l. n. 117 del 2009);
- riformare il 132 Cost.?
- conclusione e comparazione.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

L.P. TRENTO 23.7.2010 N. 16 " Tutela della salute in provincia di Trento"

La legge garantisce la tutela e la promozione della salute come diritto fondamentale del cittadino e interesse della comunità, assicurando, mediante il servizio sanitario provinciale, i livelli essenziali di assistenza e quelli aggiuntivi definiti in ambito provinciale.

A tal fine:

- assicura la coerenza della legislazione provinciale, in particolare di quella in materia sociale e ambientale, con gli obiettivi di tutela e promozione della salute;
- promuove il coordinamento e l'integrazione funzionale dei servizi e delle attività sanitarie e sociali;
- vigila sulla tutela dell'ambiente naturale quale fattore determinante per il mantenimento delle salute individuale e collettiva.

Promuove, inoltre:

- l'esercizio responsabile dei diritti e dei doveri individuali e collettivi in ordine alla tutela della salute;
- l'adozione di idonee iniziative volte ad assicurare ai pazienti spazi di autonomia, capacità di autogestione nelle cure e possibilità di reinserimento sociale e lavorativo;
- l'esecuzione di interventi solidali e di mutuo aiuto per garantire la tutela e promozione della salute dei cittadini, mediante la prevenzione, incluse la sicurezza alimentare e la sanità animale, la diagnosi, la cura, l'assistenza e la riabilitazione.

Il testo della legge è consultabile presso l'Ufficio Documentazione

Regolamenti dei consigli regionali

Sul sito "Osservatoriosullefonti" si segnalano i seguenti articoli:

- "Le riforme dei regolamenti dei Consigli regionali", a cura di Eduardo Gianfrancesco e Nicola Lupo;
- "Le riforme dei regolamenti dei Consigli regionali di fronte alle trasformazioni delle regioni e del ruolo delle assemblee elettive", a cura di Paolo Caretti;
- "Osservazioni introduttive", a cura di Antonio D'Atena;
- "Un regolamento consiliare vecchio in una forma di governo nuova: il caso del Veneto", a cura di Ilaria Carlotto;
- "La questione di fiducia tra statuti regionali e regolamenti consiliari", a cura di Daniele Coduti;
- "Il regolamento del Consiglio regionale dell'Umbria: un'occasione consapevolmente mancata di istituzionalizzare l'opposizione", a cura di Valentina Fiorillo;
- "Brevi note sugli istituti della partecipazione nelle fonti statutarie e nei regolamenti consiliari di alcune regioni del Mezzogiorno d'Italia", a cura di Piero Gambale;
- "Il raccordo tra il cal e il consiglio regionale del Lazio: ipotesi di riforma del regolamento consiliare in prospettiva comparata", a cura di Valentina Cardinale e Cristina Gazzetta;
- "Il ruolo politico del Presidente di assemblea: il caso della Sicilia"; a cura di Stefania Mabella;
- "L'organizzazione consiliare nel nuovo regolamento del Consiglio della Regione Toscana", a cura di Pietro Milazzo;
- "Nel segno della coerenza e della continuità: autonomia degli organi e organizzazione dell'Assemblea legislativa nelle riforme istituzionali dell'Emilia Romagna; a cura di Massimo Rubechi.

I testi degli articoli sono reperibili al seguente indirizzo:

http://www.osservatoriosullefonti.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=140&Itemid=56

Gli organi regionali di garanzia statutaria

“Nell’articolo intitolato “Gli organi regionali di garanzia statutaria: le norme, la prassi”, a cura di Massimiliano Mezzanotte, ricercatore confermato di istituzioni di diritto pubblico presso l’università di Teramo, pubblicato sulla rivista “Rassegna Parlamentare” n. 2 del 2010, a pag. 427, si affrontano i seguenti aspetti:

- un organo innovativo;
- il fondamento normativo;
- i caratteri peculiari;
- le prime esperienze applicative;
- l’Emilia Romagna;
- la Liguria;
- il Piemonte;
- uno sguardo d’insieme;
- quale futuro per questo organo?

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

PDL Veneto 17.9.2010, n. 92 “Riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi della Regione Veneto”.

Scopo del provvedimento è intervenire sui costi regionali che attengono gli organi politici e gli apparati amministrativi dirigenziali. Nello specifico, la proposta di legge intende procedere ad una riduzione degli emolumenti spettanti ai consiglieri regionali, stabilendo che le indennità di carica, di funzione, la diaria e le spese di missione, complessivamente non possano superare la retribuzione massima percepita dai parlamentari. Parimenti, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalla Regione a consiglieri regionali ed a componenti dell’Esecutivo non consiglieri regionali, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute. L’articolato prevede inoltre il contenimento del numero delle auto di servizio, che potranno essere utilizzate solo dal Presidente della Giunta e del Consiglio nel tratto casa-lavoro. Sono altresì esclusi dall’uso delle auto blu i vertici di enti, agenzie, aziende e società regionali o con quota maggioritaria della Regione. Anche per quanto concerne la spesa annua sostenuta dalla Regione per studi ed incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, essa non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità. L’articolato contempla infine la riduzione del trattamento economico relativo agli alti dirigenti regionali e la limitazione dei costi e delle spese nelle società a partecipazione maggioritaria della Regione.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/pdf/pratiche/9/pdl/PDL_0092/1000_5Ftesto_20presentato.pdf

L.R. MOLISE 1.9.2010 n. 16 « Misure di razionalizzazione della spesa regionale »

La legge considera gli obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica come assolutamente prioritari ed intende contribuire al rispetto nazionale del patto di stabilità ed adotta una propria manovra finanziaria ai fini di contribuire al miglioramento dei conti generali dello Stato e di razionalizzare le proprie capacità di intervento nel sistema socio-economico regionale.

Contiene il recepimento della manovra nazionale e l'adozione di interventi regionali aggiuntivi, per il conseguimento di un obiettivo di risparmio nel biennio 2011-2012, rispetto all'esercizio 2009 e relativamente alla spesa regionale finanziata con risorse proprie della Regione.

Le disposizioni riguardano anche la riduzione dei costi degli apparati politici e amministrativi.

Infatti nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalla Regione o dagli enti da essa dipendenti, con oneri a carico della Regione o degli enti stessi, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente, se previsto da norme di legge, al rimborso delle spese sostenute: eventuali gettoni di presenza, ove previsti da norme di legge, non possono superare l'importo di 30 euro a seduta. Eventuali indennità corrisposte in misura fissa sono convertite in compensi mediante gettoni di presenza dell'importo massimo di 30 euro a seduta giornaliera. I dirigenti competenti alle liquidazioni dei predetti compensi sono responsabili dell'applicazione della misura.

I consiglieri regionali, il Presidente ed i componenti della Giunta regionale, eletti o nominati in organi appartenenti ad altri livelli di governo, non possono ricevere più di un trattamento economico legato alla carica, a loro scelta.

I dirigenti regionali competenti alla liquidazione dei trattamenti sono responsabili del rispetto della disposizione e, in caso di mancata opzione da parte dell'amministratore, sono obbligati a sospendere l'erogazione dei trattamenti stessi.

La partecipazione ad organi collegiali comportante oneri a carico della Regione o di enti da essa dipendenti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza, ove previsti, non possono, anche in questo contesto, superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

In ogni ambito verranno applicati tutti i principi previsti dalla manovra nazionale.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/0/7F35FEE2BEA348C7C12577730028BE92?OpenDocument>

Il caso della Legge Regionale calabrese n. 5 del 2010

Si segnala il caso della legge regionale calabrese n. 5 del 2010, ovvero: può una intesa ex art. 8, comma 6, legge 131/2003, costituire la sola base giuridica dell'azione sostitutiva straordinaria e può il commissario ad acta adottare atti di natura legislativa?, a cura di Virgilio Dante Bernardi, pubblicato da GiustAmm.

Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

- i passaggi essenziali relativi al decreto commissariale;
- le incongruenze della fase procedimentale;
- intesa ex art. 8 e suo significato giuridico;
- rapporto fra il presupposto ex art. 120 Cost. e l'intesa ex art. 8;
- Commissario ad acta e poteri sostitutivi;

- Abnormità dell'atto sostitutivo adottato e possibili conseguenze: in particolare la nullità della legge.

Il testo è consultabile presso il Settore.

PDL Lazio 12.10.2010, n. 81: "Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio Regionale del Lazio".

I gruppi d'interesse rappresentano associazioni private, pubbliche o non governative ed il Parlamento europeo ha definito il loro operato in sede istituzionale una risorsa in grado di fornire conoscenze e competenze specifiche all'interno di numerosi settori. In tal senso, i numerosi contatti con i gruppi d'interesse hanno indotto Bruxelles e Strasburgo ad adottare un codice di condotta ad essi destinato.

La proposta di legge, partendo dai presupposti citati, intende uniformarsi all'assemblea parlamentare dell'Unione europea, garantendo accesso e partecipazione ai gruppi di interesse presenti nella società laziale. Al fine di favorire i consiglieri regionali nello svolgimento del loro mandato, l'articolato prevede che il consiglio regionale riconosca tali gruppi e ne valorizzi il ruolo in funzione dei principi predetti, oltre che del pluralismo economico, sociale e culturale.

A tale fine, i gruppi d'interesse possono chiedere di essere accreditati presso il consiglio regionale mediante l'iscrizione in un apposito registro. Le richieste rappresentate dai soggetti accreditati possono riguardare atti proposti o da proporre all'esame del Consiglio; nel primo caso, i rappresentanti dei gruppi di interesse possono chiedere di essere ascoltati dalle commissioni consiliari incaricate dell'istruttoria degli atti; nel secondo caso, le richieste formali dei gruppi d'interesse e la relativa documentazione sono trasmesse indistintamente a tutti i gruppi consiliari.

I rappresentanti dei gruppi accreditati, previa autorizzazione, possono assistere alle sedute del Consiglio in settori appositamente riservati ed a quelle delle Commissioni consiliari di loro specifico interesse. I componenti dei gruppi accreditati possono, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, accedere agli uffici del Consiglio regionale per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico relativi agli atti di loro interesse

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/PL%20081.pdf>

I gruppi consiliari regionali

“I gruppi consiliari regionali: realtà e prospettive”, è il titolo dell'articolo di Gianliborio Mazzola, in cui si affrontano i seguenti aspetti:

- situazione generale;
- rapporto tra partiti e gruppi;
- normative elettorali e formazione dei gruppi;
- situazione attuale dei Gruppi consiliari,
- Gruppi individuali;
- Gruppo misto;
- organizzazione dei gruppi;

- situazione siciliana.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2010/11/Mazzola_Gruppi-consiliari-regionali.pdf

Consiglieri degli enti locali

Nell'articolo intitolato "La Regione Siciliana mira alla soppressione dei consiglieri degli enti locali", a cura di Massimo Greco, si affrontano i seguenti aspetti:

- note a caldo sul DDL della finanziaria siciliana per l'anno 2011;
- art. 9 rubricato "Norme per il contenimento della spesa negli Enti locali";
- art. 10 rubricato "Indennità Enti locali";
- art. 11 rubricato "Abolizione dei permessi ed indennità a carico delle pubbliche amministrazioni";
- art. 13 rubricato "Disposizioni relative al patto di stabilità regionale".

In definitiva, secondo l'autore, la competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali riconosciuta alla Regione Sicilia dallo Statuto non può tuttavia giustificare un intervento legislativo così invasivo nei confronti degli enti locali, tale da mettere in discussione l'esercizio della funzione pubblica dell'amministratore locale.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.diritto.it/docs/30520-la-regione-siciliana-mira-alla-soppressione-dei-consiglieri-degli-enti-locali#>

PDL Emilia-Romagna 15.11.2010, n. 749: "Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna".

La proposta di legge intende garantire, attraverso l'attivazione del Patto di stabilità territoriale, il rispetto di un solo obiettivo programmatico regionale, attraverso modalità di compensazione tra gli obiettivi degli enti appartenenti ai diversi comparti territoriali, sulla base di criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere Consiglio delle Autonomie Locali.

A tale fine, il provvedimento è finalizzato ad introdurre un sistema di coordinamento della finanza pubblica del territorio che, in armonia con i principi e con le norme in materia di federalismo fiscale, consenta di accrescere il livello di efficienza e di flessibilità dell'utilizzo delle risorse finanziarie e di valorizzare le opportunità di investimenti strategici per il sostegno all'economia locale, per la tutela ambientale, per lo sviluppo della qualità delle condizioni sociali e culturali.

L'articolato dispone che sia compito della Regione definire le regole applicative del Patto di stabilità territoriale per Comuni e Province con riguardo alle differenti situazioni finanziarie ed economiche presenti nel territorio.

Il Patto prevede, a garanzia della tenuta complessiva dei conti pubblici e degli impegni istituzionali assunti, un sistema premiale e sanzionatorio e le procedure necessarie per effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari.

Spetta alla Regione quantificare, per ogni ente locale, obiettivi espressi in termini di competenza. I singoli obiettivi finanziari sono calcolati sulla base di criteri e parametri volti a garantire il

conseguimento di un saldo finanziario obiettivo di competenza annuale tendenzialmente positivo, nonché un livello massimo di indebitamento quantificato in relazione agli obiettivi di finanza pubblica e correlato all'importo complessivo della restituzione di quote di capitali per prestiti.

Quale misura di sostegno all'investimento pubblico, la Giunta regionale è autorizzata, nei limiti dello stanziamento di spesa iscritto nel bilancio di previsione, ad adottare misure per favorire l'estinzione anticipata di mutui e prestiti a carico dei bilanci dei Comuni e delle Province mediante l'erogazione di un contributo a copertura degli indennizzi correlati alle operazioni di estinzione anticipata del debito contratto.

La proposta di legge stabilisce infine che la Giunta regionale annualmente trasmetta al Consiglio delle Autonomie locali una relazione sull'applicazione del Patto di stabilità territoriale.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://bur.regione.emilia-romagna.it/bur/area-bollettini/supplemento-speciale-n.-42-15.11.2010-1/progetto-di-legge/progetto-di-legge-articolato>

DDL Puglia 23.11.2010, n. 22: “Semplificazione e qualità della normazione”.

Il disegno di legge, prende avvio dalla premessa che il miglioramento della qualità della regolazione rientra tra gli obiettivi principali dell'azione di governo della maggior parte degli Stati membri dell'Unione Europea, ed è considerata un elemento cruciale per accrescere la competitività degli Stati e ridurre le barriere e i costi amministrativi. Inoltre, l'eccessivo ricorso alla fonte legislativa quale strumento principale di regolazione e la stesura di testi di difficile interpretazione, induce una ipertrofia di sistema con conseguente non conoscibilità ed applicabilità del diritto, a discapito di quella semplificazione che è ritenuta fattore fondamentale ai fini dello sviluppo sociale e della competitività economica e produttiva. E' in questo senso che la nozione di “qualità” della normazione non viene più riferita solo a quella “formale” dei testi normativi, che debbono essere chiari, intellegibili, accessibili, bensì anche a quella “sostanziale”: ad una qualità cioè che garantisca un livello qualitativo elevato del rapporto autorità-cittadini e autorità-imprese, per il tramite di regole il cui contenuto sia conseguente ad una adeguata progettazione in vista del raggiungimento di obiettivi condivisi.

A tale scopo, il provvedimento dispone che:

- le leggi ed i regolamenti devono essere scritti in maniera tale da rendere univoco il significato delle disposizioni in essi contenute ed alle parole sia attribuito il significato che esse hanno nel linguaggio comune, evitando termini diversi per indicare lo stesso concetto. Qualora il termine venga usato con un significato diverso da quello ad esso attribuito dal linguaggio comune, proveniente da una lingua straniera o di un acronimo, di esso va data la definizione, contenuta in apposito articolo immediatamente successivo all'oggetto e alle finalità;
- non siano consentite abrogazioni implicite;
- le norme che sostituiscono, modificano o abrogano norme vigenti, ovvero quelle che contengono deroghe ai principi dettati da altre norme, devono indicare espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate e derivate;
- i rinvii ad altre norme contenuto in disposizioni legislative o regolamentari deve indicare, in forma immediatamente comprensibile, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento;
- non sia consentito introdurre nel testo di una legge norme estranee alla materia oggetto della stessa.

L'articolato, inoltre, favorisce la predisposizione di testi unici e codici per la disciplina di materie e settori omogenei. Per quanto concerne la normazione delle materie per le quali non vi sia riserva assoluta di legge, si può procedere per mezzo di regolamenti.

Il disegno di legge contempla altresì l'Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR), cioè la valutazione preventiva degli effetti della normazione che si intende adottare sulle attività dei cittadini e delle imprese e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, nonché la Verifica dell'Impatto della Regolamentazione (VIR), quale valutazione periodica del raggiungimento delle finalità e degli effetti prodotti dalle norme sulle attività dei cittadini e delle imprese e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, nonché sulla stima dei costi.

Il testo del disegno di legge è reperibile al seguente indirizzo:

[http://www2.consiglio.puglia.it/Giss9/9SagArchivio.nsf/\(InLinea\)/proposta-51A-IX/\\$File/ddl%2022.pdf?OpenElement](http://www2.consiglio.puglia.it/Giss9/9SagArchivio.nsf/(InLinea)/proposta-51A-IX/$File/ddl%2022.pdf?OpenElement)

PDL Umbria 30.11.2010, n. 245: “Norme in materia di ottimizzazione della produttività e trasparenza del lavoro delle amministrazioni regionali. Modifiche alla legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale) e alla legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio Regionale), e successive modifiche”.

La proposta di legge è indirizzata ad una più efficiente e trasparente organizzazione del lavoro e delle strutture organizzative regionali, con particolare riferimento:

- al raggiungimento di elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi;
- all'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa;
- alla selettività e alla concorsualità nelle progressioni di carriera;
- al riconoscimento dei meriti e demeriti;
- alla selettività e alla valorizzazione delle capacità e dei risultati, ai fini degli incarichi dirigenziali;
- al rafforzamento dell'autonomia, dei poteri e della responsabilità della dirigenza;
- all'incremento dell'efficienza del lavoro pubblico e al contrasto alla scarsa produttività e all'assenteismo;
- alla trasparenza dell'operato delle amministrazioni regionali, anche a garanzia della legalità.

Il provvedimento stabilisce che venga istituito l'Organismo indipendente di valutazione della prestazione (OIV), il quale è deputato ad elaborare le linee guida sui sistemi di valutazione, assicurando la correttezza delle modalità valutative e l'utilizzo dei premi. Spetta inoltre all'OIV proporre all'esecutivo regionale la valutazione dei direttori e dirigenti, definendo, per questi ultimi, tutti gli adempimenti relativi alle loro prestazioni.

L'articolato prevede altresì lo sviluppo del ciclo di gestione della prestazione che opera seguendo i criteri di premialità, flessibilità, motivazione e aggregazione.

Gli strumenti per premiare il merito e le professionalità sono:

- il bonus annuale delle eccellenze,
- il premio annuale per l'innovazione;
- le progressioni economiche;
- le progressioni di carriera;
- l'attribuzione di incarichi e responsabilità;

- l'accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale, in ambito nazionale e internazionale.

La proposta di legge, infine, stabilisce che l'amministrazione regionale e gli enti ad essa collegati, creino nel proprio sito web una specifica area dedicata alle tematiche della trasparenza dell'azione amministrativa, strutturata in modo da consentire la pubblicazione dei commenti dei cittadini, nonché delle associazioni dei consumatori e utenti, di studiosi e osservatori, di organi di informazione e di organizzazione di categoria. E' fatto inoltre obbligo pubblicare on line l'ammontare complessivo dei premi collegati alla prestazione stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti, i curricula dei direttori, dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, l'ammontare complessivo dei premi collegati alla prestazione stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti, l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.crumbria.it/documentale/2010/N43579.PDF>

PDL Campania 29.11.2010, n. 132: "Norme sulla redazione dei testi unici per materie omogenee, nonché sulla semplificazione della legislazione regionale, dei regolamenti e dei provvedimenti amministrativi".

L'eccessivo ricorso alla fonte legislativa, quale strumento principale di regolazione, ha creato, nel corso degli anni, una stratificazione di norme, complessa ed articolata, che ha determinato significative difficoltà nell'applicazione della disciplina ivi contenuta, compromettendo inevitabilmente l'effettività delle leggi nonché il rispetto del principio della certezza del diritto, principio cardine dell'ordinamento.

La proposta di legge, al fine di garantire una migliore conoscibilità e comprensibilità delle norme, una loro razionalizzazione e riconduzione ad unità, dispone che il consiglio regionale approvi testi unici riguardanti materie o settori omogenei, aventi le seguenti caratteristiche:

- contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo;
- materia o settore omogeneo ben delimitato, in modo da evitare, o ridurre comunque al minimo, problemi di interferenze con altre materie o settori omogenei;
- precisa individuazione del testo vigente, delle norme che si intendono inserire, nonché l'esplicita indicazione delle eventuali disposizioni, non inserite nel testo unico e vertenti nella medesima materia o settore omogeneo che restano in vigore;
- coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, adeguamento e semplificare il linguaggio normativo e formula dell'abrogazione esplicita delle leggi e delle norme che sono state inserite nel testo unico medesimo.

L'articolo prevede inoltre che il potere normativo venga esercitato attraverso una legislazione ordinata, semplice ed essenziale, al fine di dare concreta attuazione ai principi di certezza del diritto, di semplificazione dei procedimenti amministrativi e di riduzione degli adempimenti per i cittadini. A tale scopo, nella redazione dei testi, occorre evitare l'utilizzo di norme oscure, che non siano cioè chiare ed accessibili da parte dei cittadini, la formulazione di norme che risultano in maniera evidente estranee rispetto alla materia disciplinata ed il ricorso ad articoli unici, costituiti da molteplici commi, tali da risultare di difficile lettura con pregiudizio per la certezza e la conoscibilità del diritto.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=atti&file=132.PDF

PDL Abruzzo 10.12.2010, n. 228: “Misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali”.

La proposta di legge intende incrementare la capacità delle strutture regionali, relativamente alla soddisfazione dei bisogni e degli interessi dei destinatari dell'azione amministrativa.

A tal fine, previa identificazione degli obiettivi, l'articolato prevede che vengano misurate e valutate le prestazioni della struttura amministrativa nel suo complesso, delle unità organizzative, dei singoli dipendenti, nonché degli Enti costituiti per l'assolvimento di funzioni finali o strumentali, secondo modalità atte a garantire la trasparenza degli indicatori, dei metodi e dei risultati della valutazione. Gli obiettivi sono definiti dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito l'Organismo indipendente di valutazione.

Coerentemente con gli obiettivi predetti, la Regione elabora il ciclo di gestione delle prestazioni, articolato in:

- programmazione degli interventi, sulla base di indicatori chiari, precisi, facilmente comprensibili;
- pianificazione finanziaria che connetta gli obiettivi prefissati alle risorse ad essi destinate;
- monitoraggio semestrale per l'attivazione di eventuali interventi correttivi in corso di esercizio;
- misurazione e valutazione annuale del rendimento individuale e delle unità organizzative;
- erogazione di incentivi economici per i più meritevoli;
- rendicontazione dei risultati agli organi di direzione politica, alla Conferenza dei Direttori della Giunta e del Consiglio regionale, ad associazioni di consumatori e di utenti, a Università e centri di ricerca, ai cittadini e ai soggetti interessati, ai destinatari dei servizi.

Il provvedimento affida inoltre ai Direttori il monitoraggio dell'azione legata alla gestione delle prestazioni. La Regione valuta annualmente le prestazioni organizzative e individuali. A tal fine, la Giunta regionale adotta su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione, sentita la Conferenza dei Direttori regionali, e, per il Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Direttori del Consiglio regionale, il sistema di misurazione e valutazione dei risultati.

Premi di eccellenza possono essere corrisposti a coloro che si siano specialmente segnalati per particolari prestazioni ed un premio annuale per l'innovazione può essere assegnato al miglior progetto in grado di produrre un significativo cambiamento dei servizi offerti o dei processi interni di lavoro, con un elevato impatto sulle prestazioni dell'organizzazione.

Il testo del progetto di legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi/lexreght/testilex/0228102.htm>